

6  
08-01-13



REPLICA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Acì Sant'Antonio, N. 10 GEN. 2013

Dott. Romano  
IMPIEGATE  
CARICATE

# COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

## PROVINCIA DI CATANIA

Prot. \_\_\_\_\_

n. 8 Reg. Delib.

### ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A COSTITUIRSI IN  
GIUDIZIO AVVERSO RICORSO TARS. SEZ. CATANIA PROSSO DALLA  
DITTA PROD. FIN S.R.L.

L'anno Duemila tredecim addì novè del mese  
di gennaio, alle ore 18,30 e segg. Nella Casa Comunale

e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione si è validamente riunita la

#### IL SINDACO

Giunta Municipale sotto la Presidenza del Sig. Dott. Giuseppe Cutuli e con l'intervento dei Sigg.:

N.	ASSESSORI	PRESENTI	ASSENTI
1	FINOCCHIARO STEFANO	X	
2	RUGGERI FRANCESCO		X
3	MARCHESE GIOVANNI PIETRO		X
4	PRIVITERA ALFIO	X	
5	PULVIRENTI ORAZIO	X	
6	SCUDERI FILADELFO	X	

Non sono intervenuti gli Assessori: Ruggeri - Marchese

Partecipa il Segretario del Comune Dott. Romano

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA MUNICIPALE

**Visto** il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania notificato a questo Ente in data 23/11/2012 promosso dalla ditta Produ.FIN s.a.s. di Trovato Salvatore & C. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Salvatore Trovato, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Comune di Aci S. Antonio prot. 19811 del 15/10/2012, della nota prot. 22432 del 29/11/2012 nonché ogni altro atto connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresa la nota prot. n. 17148 dell'1/9/2011 e la condanna del Comune di Aci S. Antonio alla restituzione dell'indebitato a favore della ricorrente;

**Vista** la relazione del Responsabile del Settore, circa l'opportunità di costituirsi in giudizio, per difendere le ragioni dell'Ente;

### **Considerato**

- Che, pertanto, appare necessario difendere le ragioni dell'Ente autorizzando il Sindaco a costituirsi in giudizio dinanzi al TAR Catania avverso il predetto ricorso promosso dalla ditta Produ. FIN s.a.s.;

**Visto** che non esiste, all'interno dell'Ente, un ufficio legale;

**Visto** l'art. 183 comma 3 del D.L.vo 267/00;

## DELIBERA

Per quanto in premessa:

**Autorizzare** il Sindaco a costituirsi in giudizio avverso il ricorso innanzi al TAR Sicilia – sez. di Catania promosso dalla ditta Produ.FIN s.a.s. di Trovato Salvatore & C. in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Salvatore Trovato, per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento del Comune di Aci S. Antonio prot. 19811 del 15/10/2012, della nota prot. 22432 del 29/11/2012 nonché ogni altro atto connesso e/o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresa la nota prot. n. 17148 dell'1/9/2011 e la condanna del Comune di Aci S. Antonio alla restituzione dell'indebitato a favore della ricorrente;

**Nominare** quale procuratore e difensore dell'Ente l'Avv. SEBASTIANO LEONARDO con sede

ACIREALE - CORSO SICILIA, 99

**Impegnare** la somma di Euro 6.795,36 comprensiva di IVA e CPA dal Cap. 138 del Bilancio Comunale denominato "Spese per liti, arbitraggi e consulenze"

**Corrispondere** al professionista a titolo di acconto sulle spese da sostenere la somma di Euro 1000,00 comprensiva di I.V.A. e C.P.A., non appena invierà la relativa fattura;

**Dichiarare** la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente esecutiva.

DICHIARARE LA PRESENTE, CON  
SEPARATA ED UNANIME VOTAZIONE,  
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.



# COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

(Provincia di Catania)

P. IVA E COD.FISC. 00410340871

Allegato all'atto 1000 del 08-01-2013

Responsabile: RESPONSABILE SETTORE 1^ AA.GG. - PERSONALE

## ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO RICORSO TARS - DITTA PRODU.FIN S.A.S.	Del. G.M. 1000 del 08-01-2013 Immediatamente Eseguita
---	--

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267  
Visto, in particolare, l'art. 153, comma 5  
Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 138 Art. 0 di Spesa a COMPETENZA  
Cod. Bil. (1010803) PRESTAZIONI DI SERVIZI  
Denominato SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E CONSULENZE

ha le seguenti disponibilità:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	60.000,00	90.748,39
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 08-01-2013	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	60.000,00
B	Impegni di spesa al 08-01-2013	-	0,00
B1	Proposte di impegno assunte al 08-01-2013	-	0,00
C	Disponibilita' (A - B - B1)	=	60.000,00
D	Impegno 11/2013 del presente atto	-	6.795,36
E	Disponibilita' residua al 08-01-2013 (C - D)	=	53.204,64

Fornitore:

#### Parere sulla regolarita' contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita' contabile, la disponibilita' sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

\_\_\_\_\_

#### Parere sulla regolarita' tecnica

"Accertata la regolarita' tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime PARERE FAVOREVOLE" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

\_\_\_\_\_

, li 08-01-2013

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA REGIONE SICILIA

SEZIONE STACCATATA DI CATANIA  
COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

\*\*\*

RICORSO

Prof. N.

17 DIC. 2012

23444

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

PER

Produ. FIN s.a.s di Trovato Salvatore & C., con sede in Aci Sant'Antonio (CT), Via Alexander Fleming s.n., P.I. 04257140873, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* - socio accomandatario Sig. Salvatore Trovato, nato ad Acireale (CT) il giorno 01.08.1958 e residente in Aci Sant'Antonio (CT), via Rosso di San Secondo n. 36, C.F. TRV SVT 58M 01A 028T, rappresentata e difesa, come da procura al margine del presente atto, congiuntamente e disgiuntamente, dal Prof. Avv. Felice Giuffrè (C.F. GFFFLC70L28C351W) e dall'Avv. Claudio Milazzo (C.F. MLZCDC76M24C351Z) - che dichiarano di voler ricevere comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero di fax 095.532537 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata [fgiuffre@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:fgiuffre@pec.ordineavvocaticatania.it) e [claudio.milazzo@pec.ordineavvocaticatania.it](mailto:claudio.milazzo@pec.ordineavvocaticatania.it) - con domicilio eletto presso il proprio studio in Catania, via Francesco Crispi n. 225;

CONTRO

PROCURA

sottoscritto Sig. Salvatore Trovato, nato ad Acireale (CT) il giorno 01.08.1958 e residente in Aci Sant'Antonio (CT), via Rosso di San Secondo n. 36, C.F. TRV SVT 58M 01A 028T, nella qualità di rappresentante legale *pro tempore* della Produ. FIN s.a.s di Trovato Salvatore & C., con sede in Aci Sant'Antonio (CT), Via Alexander Fleming s.n., P.I. 04257140873, nomino, miei procuratori e difensori, il Prof. Avv. Felice Giuffrè e l'avv. Claudio Milazzo a rappresentarmi e difendermi, congiuntamente e disgiuntamente, in ogni fase del presente giudizio, con tutti i poteri di legge e con facoltà di farsi sostituire, conciliare, transigere e quant'altro utile ai fini del mandato. Eleggo domicilio presso lo studio degli stessi, in Catania, via Francesco Crispi n. 225. Autorizzo altresì i suddetti avvocati al trattamento di tutti i dati sensibili, sia automatizzato che manuale, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 s.m.i.

Produ. FIN  
di Trovato Salvatore & C. s.a.s.  
Via Alexander Fleming, s.n.  
95025 ACI SANT'ANTONIO (CT)  
P.IVA: 04257140873

Nella qualità  
Vera la firma



Il Comune di Aci Sant'Antonio, P.I. 00410340871 in persona del legale rappresentante Sindaco *pro tempore*, con sede in Aci Sant'Antonio (CT), Via Regina Margherita n. 8 - cap 95025, presso la Casa Comunale;

**PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE**

- ✓ *del provvedimento prot. n. 19811 del 15 ottobre 2012, notificato all'odierna ricorrente in data 17 ottobre 2012*, con cui l'ufficio autonomo temporaneo del Comune di Aci Sant'Antonio ha richiesto alla ditta il pagamento a conguaglio della somma di € 166.416,55 a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione, relativamente alla concessione edilizia in variante n. 33 del 26 luglio 2007, pratica n. 26 bis/04;
- ✓ *della nota prot. n. 22432 del 29 novembre 2012* con cui l'amministrazione ha reiterato la richiesta di pagamento;
- ✓ *nonchè, di ogni atto connesso e/o consequenziale a quelli impugnati*, ivi compresa la nota prot. n. 17148 di giorno 1 settembre 2011 con cui il Comune di Aci Sant'Antonio ha comunicato l'avvio del procedimento per il recupero degli oneri concessori relativi alla concessione edilizia n. 18 del 26.05/2005 e successiva variante n. 33/07 del 26.07.2007, prat. N. 26 bis/04;
- ✓ *e, inoltre, per la condanna del Comune di Aci Sant'Antonio* alla restituzione dell'indebito a favore dell'odierna ricorrente.

FATTO

In data 2 febbraio 2004, l'odierna ricorrente presentava istanza di concessione edilizia al Comune di Aci Sant'Antonio per la realizzazione di un insediamento produttivo per la vendita ed esposizione con annessa auto officina e magazzino autoricambi da edificare nel Comune di Aci Sant'Antonio nell'ambito del piano di lottizzazione "Colle del Gelsomino", lotto n. 5.

Il privato provvedeva all'autoliquidazione del contributo concessorio per euro 861,84, in attesa dei calcoli degli uffici competenti.

Con concessione edilizia n. 18 del 26 maggio 2005, relativa alla pratica edilizia n. 26 bis/04 (allegato n.1), l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria relativa anche all'incidenza del contributo di costruzione, autorizzava l'intervento edificatorio richiedendo, salvo conguaglio, il pagamento di € 3.628,35 a titolo di opere di urbanizzazione.

La Produ. Fin. provvedeva al pagamento della somma residua, pari ad € 2.766,51, in data 25.05.2005.

Nel corso della attività edificatoria si rendevano necessarie alcune modifiche al progetto originario, così in data 25 luglio 2006, con prot. n. 17168, l'odierno ricorrente presentava istanza tesa al rilascio della concessione edilizia in variante.

In data 26 luglio 2007 veniva rilasciata la concessione edilizia in variante numero 33, relativa alla medesima pratica edilizia n. 26 bis/04 (allegato n. 2).

.

In tale circostanza l'Amministrazione procedeva alla rinnovazione dell'istruttoria relativa al calcolo degli oneri concessori e al costo di costruzione, verificando se fossero necessarie o meno ulteriori somme a conguaglio rispetto a quelle determinate nella precedente concessione edilizia n. 18 del 26 maggio 2005.

L'ufficio concludeva, come emerge dalla lettura del provvedimento concessorio in variante, per la correttezza dell'importo relativo al contributo di costruzione richiesto nella prima concessione, dichiarando come le somme dovute fossero uguali a zero ed eliminando, di conseguenza, la clausola "*salvo conguaglio*".

Le opere venivano completate nei tempi previsti, in data 1 ottobre 2008, e successivamente veniva rilasciata la necessaria autorizzazione di agibilità.

Nel corso dei lavori si rendevano necessari interventi per l'effettuazione di opere di urbanizzazione, invero, mai realizzate dal Comune.

In questo senso, la Produ.Fin. provvedeva al pagamento di € 22.010,72 a favore dell'Enel, al fine di realizzare le necessarie infrastrutture (allegato n. 3), nonché al versamento, fin dal momento dell'acquisto dell'immobile, di lire trentadue milioni per oneri di urbanizzazione sopportati dal venditore (allegato n. 4).

Tali circostanze erano, come si vedrà nel prosieguo, ben note all'Amministrazione.

In data 15 ottobre 2012, con provvedimento prot. n. 19811 (allegato n. 5), l'ufficio autonomo temporaneo del Comune di Aci Sant'Antonio richiedeva alla ditta il pagamento, quale integrazione degli oneri concessori e del costo di costruzione già precedentemente calcolati e versati, della somma di € 166.416,55 a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e sul costo di costruzione, relativamente alla concessione edilizia in variante n. 33 del 26 luglio 2007, pratica n. 26 bis/04.

Insorge, quindi, la Produ.FIN s.a.s di Trovato Salvatore & C. con il presente ricorso.

\*\*\*\*

Gli atti impugnati si appalesano illegittimi per i seguenti motivi di

### DIRITTO

- 1) **Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Inesistenza del credito che assume vantare l'ente – Violazione degli artt. 3 e 8 della l. r. Sicilia n. 10 del 1991 - Eccesso di potere per difetto di motivazione - Violazione dell'interesse pubblico ed eccesso di potere per mancanza di presupposto e difetto di motivazione – Contraddittorietà tra atti.***

Com'è noto l'art. 16 del D.P.R. 6 giugno 1001, n. 380, nel disciplinare il contributo di costruzione, tra l'altro, statuisce come: " [...] La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta



*dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.*

[...]

**La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione".**

Orbene nel caso che ci occupa, l'Ente fonda la propria pretesa sulla circostanza secondo cui nella concessione originaria n. 18/05 era inserita la clausola "salvo conguaglio".

Tale impostazione non può, in alcun modo, essere condivisa.

Infatti, il Comune di Aci Sant'Antonio rilasciava due successivi provvedimenti concessori riguardanti la medesima pratica edilizia (identificata con il numero 26bis/04).

L'ufficio, nella predisposizione del primo provvedimento concessorio - la concessione edilizia n. 18/2005 - ha inteso esplicitamente richiamare "tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione indicati nel richiamato parere dell'Ufficio Urbanistica, il calcolo dei contributi relativi all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione",

dando giustamente conto della necessaria istruttoria svolta dall'Amministrazione.

Il medesimo provvedimento forniva, altresì, contezza del contributo dovuto dal privato, tanto a titolo di opere di urbanizzazione, tanto a titolo di costo di costruzione prevedendo, testualmente, come: *"Il contributo per la presente concessione è stato così determinato salvo conguaglio:*

*a) Opere di Urbanizzazione € 3.628,35*

*b) Costo di Costruzione: NON DOVUTO.*

*Totale contributo: € 3.628,35"*

**Proseguiva attestando l'avvenuto pagamento dell'intera somma da parte della ditta.**

Come innanzi accennato, in seguito al mutare delle esigenze costruttive dell'odierna ricorrente, la stessa richiedeva una variante all'originaria concessione.

Veniva, dunque, rilasciata la concessione edilizia in variante n. 33/07 nel corpo della quale l'Amministrazione, richiamando l'originario provvedimento concessorio n. 18/05, provvedeva anche alla verifica di un eventuale conguaglio dovuto dalla parte privata.

La concessione in variante veniva, dunque, rilasciata prevedendo un contributo di concessione pari ad euro zero.

**Correttamente l'ufficio non inseriva la clausola "salvo conguaglio", in considerazione delle verifiche già effettuate.**

Invero, l'Amministrazione ha inteso confermare le due istruttorie svolte per il rilascio dei due provvedimenti concessori, verificando, nel primo caso, che il contributo concessorio dovuto dal privato fosse pari ad € 3.628,35 (come già detto, prontamente versato dalla ditta), riservandosi la facoltà di verificare se i calcoli dell'istruttoria fossero corretti con l'applicazione della clausola "salvo conguaglio".

Nel secondo caso, invece, esercitava la facoltà che si era precedentemente riservata, verificando, tra l'altro, la correttezza delle proprie precedenti determinazioni in ordine alle somme dovute a titolo di contributo di costruzione.

Tale seconda istruttoria - che consumava il potere di verifica dell'Amministrazione in ordine alla correttezza dei propri calcoli - fa sì che la somma calcolata dalla stessa non possa più essere oggetto di ulteriori valutazioni.

In questo senso militano, inequivocabilmente, due distinte circostanze.

In primo luogo il secondo provvedimento concessorio, così come il primo, fa esplicito riferimento a *tutti gli atti preliminari al rilascio della concessione indicati nel richiamato parere dell'Ufficio Urbanistica*, nonché al "calcolo dei contributi relativi all'incidenza delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione".

In secondo luogo, dalla lettura del provvedimento in variante del 26 luglio 2007, si evince con facilità come lo stesso abbia "superato"

l'originario provvedimento concessorio, tanto sotto il profilo urbanistico–edilizio, quanto sotto l'ulteriore profilo, che in questa sede più interessa, relativo al calcolo degli oneri concessori.

In questo senso, infatti, qualora l'Amministrazione avesse considerato il secondo provvedimento concessorio un atto a sè, non avrebbe comunque potuto procedere, a distanza di tempo, alla rideterminazione delle somme dovute a titolo di contributo di costruzione.

Nel ragionamento dell'Ufficio, infatti, come emerge dalla lettura dell'impugnato provvedimento prot. n. 19811 del 15.10.2012, è stata proprio la concessione in variante a determinare i presunti errori nell'istruttoria della pratica edilizia.

Nello stesso atto, infatti, si precisa come *“dall'esame della pratica (principale e di variante), si rileva che la detta costruzione, definita per finalità direzionali e commerciali con uffici, esposizione, autofficina e magazzino ricambi, non è stata, all'atto del rilascio della concessione edilizia, correttamente istruita, dal momento che è stata ritenuta per prevalente attività artigianale e gli oneri concessori sono stati limitati al solo contributo per oneri di urbanizzazione”*.

In questo senso depone, inequivocabilmente, la nota prot. n. 22423 del 29.11.2012 (allegato n. 6) di riscontro alle note della ditta ricorrente, in cui, testualmente, l'Ufficio afferma: *“Si riscontra la Sua nota del 14 novembre 2012 protocollata al n. 21400, riguardante l'oggetto per significare quanto segue:*

---

Il progetto originario autorizzato con concessione edilizia n. 18/05 del 26.05.2005, prevedeva la realizzazione di un insediamento produttivo per la vendita e l'esposizione di autovetture con annessa autoofficina e magazzino autoricambi nel lotto n. 5 della lottizzazione "Colle del Gelsomino".

Più dettagliatamente il progetto prevedeva:

al piano cantinato, officina [...]

Col progetto in variante, presentato in data 25.07.2006, prot. n. 17168, autorizzato con concessione edilizia n. 33/07 del 26.07.2007, oltre ad essere previsto l'ampliamento del piano cantinato, la realizzazione di un soppalco ammezzato ed altra sopraelevazione al piano terzo ed in parte anche al piano quarto, è stata variata anche la destinazione d'uso degli ambiti ai vari piani e precisamente:

[...]

Sostanzialmente, col progetto in variante, è mutata la precedente destinazione, in vero in minima parte "artigianale" e in prevalenza "commerciale", per assumere la caratterizzazione definitiva di attività "commerciale - direzionale"

[...]

Per quanto attiene, poi, la determinazione degli oneri al momento del rilascio della concessione edilizia, contrariamente a quanto affermato dalla ditta, il provvedimento concessorio n. 18/05 del 26.05.2006, riportava la dicitura "salvo conguaglio".

*Accertata, quindi, la destinazione “commerciale e direzionale” dell’insediamento, risulta dovuto, anche il contributo sul costo di costruzione [...]”.*

L’Ufficio, in sostanza, afferma con evidente illogicità che il calcolo del contributo effettuato in occasione della originaria concessione fosse corretto e che il presunto errore di istruttoria inficerebbe la concessione in variante, per poi concludere che in considerazione del corretto calcolo nella prima concessione - nella quale venne inserita la clausola “salvo conguaglio” - oggi possa provvedere a “correggere” il calcolo del secondo provvedimento concessorio in variante nel quale non venne inserita – giova ricordarlo – la clausola “salvo conguaglio” (sic).

Ma vi è di più!

Nel momento in cui l’Amministrazione ha – peraltro correttamente – considerato la concessione in variante “assorbente” rispetto a quella originaria, ha esplicitamente sostituito l’originaria autorizzazione con quella successiva.

È evidente, infatti, come il secondo atto concessorio dell’Ente modifichi completamente quello precedente, autorizzando una differente progettazione.

Diversamente opinando ci troveremmo di fronte a due distinti provvedimenti autorizzativi di attività edilizia – entrambi legittimi – riferiti a due diversi progetti per il medesimo manufatto, determinando una insanabile contraddittorietà tra atti.

---

Appare chiaro, piuttosto, come l'Amministrazione, nel rilasciare il provvedimento concessorio in variante, abbia inteso esplicitamente rinunciare ad ogni ulteriore verifica circa l'ammontare del contributo concessorio dovuto dal privato, coerentemente con le già avvenute attività istruttorie svolte dall'Ufficio.

Diversamente, qualora avesse voluto ulteriormente riservarsi tale facoltà, avrebbe dovuto inserire, anche nel provvedimento concessorio in variante, la clausola "salvo conguaglio".

Se così è, dunque, non può revocarsi in dubbio la circostanza che, mancando una riserva di conguaglio nel successivo atto concessorio, la pretesa oggi vantata dall'Ufficio si rivela del tutto illegittima.

In questo senso, infatti, depone il chiaro orientamento espresso dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, che nella decisione n. 64 del 2007 ha avuto modo di puntualizzare innumerevoli aspetti della questione oggi sottoposta a questo Ill.mo Tribunale.

Al riguardo appare utile riprendere gli arresti più significativi della decisione richiamata:

*"Invero è pacifico tra le parti che l'importo è stato determinato dal Comune all'atto del rilascio della concessione senza alcuna riserva di successivo conguaglio e che tale importo è stato integralmente corrisposto.*

*In proposito va osservato che l'articolo 11 della L. 10/1977 recepito dall'art. 1 della legge regionale 71/78 (applicabile ratione temporis)*

*stabilisce al primo e secondo comma che il contributo di urbanizzazione è corrisposto all'atto del rilascio della concessione salvo scomputo secondo modalità da concordare, mentre il contributo concernente il costo di costruzione, determinato con riferimento alla data del rilascio, può essere corrisposto in corso d'opera secondo determinate modalità e garanzie.*

*Risulta quindi testualmente stabilito che le due tipologie di contributi possono differire solo per le modalità di adempimento, mentre invece coincidono quanto al momento che determina la nascita della obbligazione, ancorata, in ambedue i casi, alla data del rilascio della concessione edilizia.*

*Tale conclusione da un lato esclude che possano essere applicate tabelle parametriche diverse da quelle vigenti a quel momento, ma esclude altresì la possibilità per la Amministrazione che abbia erroneamente determinato l'ammontare del contributo di richiedere al privato successivamente un importo a titolo di conguaglio.*

*In effetti, richiamando il carattere delle controversie de quibus di cui è pacificamente riconosciuta la natura paritetica, appare difficilmente sostenibile che la Amministrazione, in sede di autotutela, possa richiedere a conguaglio somme da essa erroneamente non pretese nel momento in cui l'Amministrazione stessa procedeva a determinare il quantum della obbligazione a carico del privato".*

Nella citata pronuncia, il Consiglio di Giustizia Amministrativa si è soffermato sul profilo della rilevanza di un eventuale errore posto in



essere dall'Amministrazione, rilevando come "Nel caso di specie la situazione appare rovesciata in quanto l'Amministrazione non ha erroneamente corrisposto una somma superiore rispetto a quanto era tenuta a versare, bensì ha richiesto una somma inferiore rispetto a quanto aveva il potere di esigere.

Applicando a questa fattispecie i canoni civilistici si premette innanzitutto che ai sensi del citato articolo 11 della legge 10/1977 la determinazione dell'obbligazione pecuniaria era a carico esclusivamente dell'Amministrazione creditrice.

Si premette altresì che l'Amministrazione, ancorché erroneamente, ha tuttavia unilateralmente determinato l'importo che poi è stato richiesto al privato e da questi integralmente soddisfatto.

Sul piano strettamente civilistico il pagamento rappresenta peraltro la modalità principale di estinzione delle obbligazioni, salva la possibile rilevanza ostativa di una causa di violenza, dolo o errore. Escluse le prime due categorie, l'unica che, in ipotesi, potrebbe venire in considerazione è l'errore, la cui disciplina, peraltro, così come enucleabile dagli artt. 1427 e segg. del codice civile, non sembrerebbe attagliarsi alla posizione dell'Amministrazione in veste di creditore.

L'errore infatti per acquisire rilevanza in tema di adempimento delle obbligazioni dovrebbe rivestire i caratteri della essenzialità e della riconoscibilità.

---

Quanto alla riconoscibilità (art. 1431 c.c.), è lecito dubitare della ricorrenza di tale carattere considerando che la determinazione del contenuto dell'obbligazione incombe all'Amministrazione ed in particolare all'ente locale territoriale che istituzionalmente provvede alla disciplina dei criteri generali ed all'applicazione concreta dei medesimi alle singole fattispecie.

*In tale situazione, salvo casi macroscopici di evidenza icu oculi, non ricorrenti nella fattispecie in esame, è difficile ipotizzare che l'eventuale errore dell'Amministrazione sia riconoscibile dal privato il quale, del tutto naturalmente, viene indotto a prestare affidamento alla correttezza dell'autoliquidazione del proprio credito da parte della stessa dell'Amministrazione creditrice.*

[...]

Orbene, com'è noto, la disciplina dell'errore di diritto è valutata con minore favore dal legislatore civilistico poiché tale errore rileva, ex art. 1429 n. 4 c.c., solo allorché sia stato la ragione unica o principale del contratto.

*Nella specie ciò non appare predicabile, essendo evidente che la ragione determinante dell'obbligazione risiede da un lato nell'interesse pubblico generale ad una corretta urbanizzazione del territorio e, dall'altro, all'interesse privato particolare della realizzazione dello sfruttamento edilizio della proprietà fondiaria.*

Esclusa quindi la rilevanza dell'errore, sia perché non riconoscibile sia perché comunque non essenziale, e sottolineato ancora una volta che la determinazione dell'ammontare dell'obbligazione è posta dalla legge a carico dell'Amministrazione creditrice, ne discende che la medesima rimane vincolata al contenuto della propria manifestazione di volontà a titolo di autoresponsabilità per l'affidamento incolpevole ingenerato nel soggetto obbligato.

Con l'ulteriore conseguenza che se l'obbligato adempie in buona fede l'obbligazione richiestagli, l'esatto adempimento, alla stregua dei principi generali, estingue definitivamente l'obbligazione".

Nel ragionamento del Collegio, peraltro, viene evidenziato come in ragione della predeterminazione da parte dell'Ente di quanto dovuto, riferendosi analogicamente alle preclusioni tributarie imposte dalle norme all'Amministrazione finanziaria in materia di autotutela e di rinnovazione dell'accertamento, non si possa legittimamente procedere ad un ripensamento circa pretese già fatte valere, anche in considerazione del principio di affidamento che il privato ripone nella Pubblica Amministrazione e nella sua eventuale facoltà di ripensamento nella realizzazione di un'opera alla luce di quanto preteso dall'Amministrazione stessa.

In questo senso, sempre nella medesima pronuncia, la giustizia amministrativa ha rilevato come: "In proposito il Collegio osserva innanzitutto che il pagamento del contributo al Comune presuppone

*necessariamente la predeterminazione del quantum e non può ovviamente essere effettuato se non a seguito della anzidetta previa determinazione.*

*Tale determinazione, d'altro canto, non può essere effettuata altro che dal Comune medesimo.*

*Il secondo comma dell'art. 11 relativo al contributo stabilisce infatti che "la quota ... è determinata all'atto del rilascio della concessione ed è corrisposta nel corso d'opera".*

*Per il contributo relativo ad oneri di urbanizzazione il primo comma dell'art. 11 si limita invece a stabilire che "la quota ... è corrisposta al Comune all'atto del rilascio della concessione".*

*Dalla differente dizione letterale non sembra peraltro condurre a ritenere un regime differenziato tra il contributo per costo di costruzione e quello per oneri di urbanizzazione.*

**In ambedue i casi l'importo dovuto dal privato deve essere predeterminato dall'Amministrazione.**

*Ciò risulta in modo inequivocabile dal rinvio operato nel primo e secondo comma dell'art. 11 rispettivamente ai precedenti articoli 5 e 6 rubricati "Determinazione degli oneri di concessione" e "Determinazione del costo di costruzione".*

**Pertanto il Collegio ritiene che da una esegesi sistematica del primo e secondo comma dell'art. 11, in relazione anche ai precedenti articoli 5 e 6, risulti che il legislatore abbia voluto disporre che la**

---

Amministrazione, prima di rilasciare la concessione, determini gli oneri da porre a carico al privato e ne richieda il pagamento integrale al momento del rilascio del titolo abilitativo, salve le ipotesi di rateizzazione o scomputo espressamente previste dal primo e secondo comma del medesimo articolo 11 L. 10/1977 (v. C.d.S. sez. VI, 18 marzo 2004 n. 1435, C.d.S. sez. V, 13 marzo 2003 n. 3332), ovvero salvo espressa riserva di conguaglio (C.G.A. parere SS.RR. 392/1995 e Sez. Giur. 131/1996) riserva nella specie peraltro inesistente.

[...]

Nel settore tributario di norma è il contribuente – debitore che rende una dichiarazione alla Amministrazione e, sulla base di questa determina e autoliquida un proprio debito che deve provvedere a versare contestualmente ovvero a determinate scadenze.

E' pertanto del tutto logico e naturale che, di fronte ad una autodeterminazione del debito operata dal debitore – contribuente, al creditore – Amministrazione sia riservato il potere di verificare e accertare la correttezza della dichiarazione e della autoliquidazione.

L'obbligazione tributaria pertanto diviene certa e definitiva solo a seguito dell'accertamento, ovvero per effetto del decorso del termine decadenziale concesso all'Amministrazione per procedere all'accertamento stesso.

Nella vicenda che ne occupa la fattispecie si presenta in senso opposto: la dichiarazione del debitore (e cioè la domanda di concessione

---

edilizia) viene immediatamente sottoposta a verifica e controllo e, prima che tale verifica si concluda definitivamente con esito positivo, non sorge né il diritto di edificare né il connesso debito per i relativi contributi.

Se quindi si volesse operare un parallelismo con le vicende tributarie si dovrebbe ricercare se nel settore tributario sussistono ipotesi in cui sia consentito all'Amministrazione finanziaria che abbia già effettuato un accertamento e quindi quantificato l'obbligazione tributaria di procedere ad un nuovo ed ulteriore accertamento e rettificare in aumento la somma che il contribuente deve pagare ovvero se la Amministrazione possa procedere ad accertamento malgrado il decorso dei termini di decadenza.

Non varrebbe certamente far riferimento alla cosiddetta autotutela tributaria poiché essa è in realtà una eterotutela in quanto è prevista e disciplinata solo a favore del contribuente (v. art. 11 e segg. D.M. 37/1997) e non legittima certamente l'Amministrazione che si avveda di avere errato a suo danno a procedere ad ulteriore accertamento o a riaprire i termini di decadenza (V. Cass. Sez. Tributaria 10 dicembre 2002 n. 17576, che ha radicalmente escluso la possibilità di autotutela tributaria in malam partem e cioè a favore della Amministrazione).

---

*Neppure è ipotizzabile un parallelismo con quella che attualmente è l'unica disposizione a carattere generale in campo tributario che consente, peraltro in limiti ristretti, di reiterare l'accertamento.*

*Invero, l'art. 43 terzo comma del D.P.R. 600/1973 consente bensì di reiterare l'accertamento, ma non già sulla base di un mero ripensamento dell'Amministrazione che, accortasi di un proprio errore voglia rivedere e rivalutare la dichiarazione del contribuente già in precedenza sottoposta ad accertamento con conseguente quantificazione dell'obbligazione tributaria. Il nuovo accertamento, ex art. 43 terzo comma, è infatti consentito esclusivamente in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi in precedenza ignoti all'Amministrazione, e comunque mai oltre il termine di decadenza.*

*E' evidente la differenza tra questa fattispecie ed il conguaglio de quo preteso esclusivamente in via autotutela, sulla base di una rivalutazione degli stessi elementi e presupposti conosciuti o comunque conoscibili a suo tempo dall'Amministrazione in quanto riconducibili a atti normativi propri o di portata generale.*

*Dal settore tributario, che, tutto sommato, è poi quello più prossimo alla natura ed alle finalità dei contributi de quibus, emerge quindi, semmai, un principio opposto a quello ritenuto nella decisione 458/1997 e cioè che una volta consumato il potere di accertamento, la obbligazione tributaria rimane cristallizzata ed intangibile rispetto ad eventuali ripensamenti e/o rispetto alla correzione di errori in cui fosse*

---

incorsa l'Amministrazione finanziaria" (Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Siciliana, sentenza 2 marzo 2007, n. 64).

Di equal tenore le più recenti pronunce (per tutte e solo per citare le più recenti: CGA, sez. giur., 14 gennaio 2009, n. 7; T.A.R. Sicilia Palermo, I, 16 gennaio 2007, n. 726, 21 agosto 2006, n. 1832, 2 gennaio 2004, n. 1, 3 aprile 2002, n. 879), secondo cui "la regola fondamentale in materia di quantificazione degli oneri de quibus è che la scelta tecnico discrezionale dell'Amministrazione deve precedere e non sequire il rilascio della concessione edilizia, in quanto gli effetti e gli oneri derivanti dalla stessa devono essere ben noti al richiedente, il quale, tenuto conto dell'esborso economico da affrontare, potrebbe anche rinunciare al programma costruttivo ipotizzato.

Ne deriva la illegittimità di richieste di integrazione successive al rilascio della concessione edilizia, che esporrebbero il privato a conseguenze idonee ad incidere pesantemente sulla sua sfera economica, nella considerazione, fra l'altro, della necessità di garantire la correttezza del rapporto intercorrente tra la Pubblica Amministrazione ed il privato, soprattutto allorquando la tempestiva conoscenza degli oneri discrezionalmente imposti possa indirizzare in un senso, piuttosto che in un altro, le scelte dell'operatore economico".

Orbene, nel caso che ci occupa non può revocarsi in dubbio la circostanza secondo cui l'odierna ricorrente, preventivamente informata dell'incidenza del costo di costruzione per € 170.044,90 - in luogo dei €



---

3.628,35 calcolati inizialmente dall'Amministrazione – avrebbe, certamente, considerato con estrema cautela l'opportunità di procedere alla realizzazione del manufatto ed, anzi, avrebbe organizzato in modo differente la propria attività d'impresa.

\*\*\*

*2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Violazione dell'interesse pubblico ed eccesso di potere per mancanza di presupposto – Contraddittorietà tra atti – Errore di calcolo e mancata compensazione.*

I provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi sotto ulteriori profili.

Com'è noto l'art. 19 del T.U. dell'edilizia, già art. 10 della L. 28 gennaio 2010, statuisce come: "Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.

*Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio comunale”.*

Orbene, alla luce di quanto sin qui esposto, emerge chiaramente l'ulteriore errore commesso dall'Amministrazione precedente, la quale ha valutato erroneamente le categorie catastali dell'opera realizzata con il provvedimento concessorio in variante.

In questo senso milita, in maniera incontrovertibile, il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Aci Sant'Antonio in data 25 febbraio 2005 (allegato n. 7).

Dalla lettura dello stesso emerge come il lotto di terreno sul quale vennero eseguite le opere, ricade in zona qualificata dallo strumento urbanistico dell'Ente D/1 e, dunque, con destinazione “artigianato e piccola industria”.

Peraltro, le attività svolte all'interno del fabbricato presentano le caratteristiche tipiche artigianali e di piccola industria.

Le diverse porzioni di fabbricato, infatti, sono destinate alla produzione artigianale di cioccolato con destinazione catastale D/7, all'assemblaggio e alla produzione di beni finiti, sono, inoltre, presenti dei

servizi igienici e, soltanto in minima parte, esistono delle aree destinate ad uffici correlati alle attività produttive e artigianali svolte nel complesso.

Proprio in ragione, dunque, della citata giurisprudenza dall'Ente nella nota prot. n. 22432 del 29.11.2012, la pretesa del Comune si appalesa illegittima.

In questo senso, infatti, *"il contributo di urbanizzazione relativo ad un immobile viene determinato non in base alla sua natura e consistenza ma alla tipologia economica (attività) che vi viene svolta"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 4827 del 15/09/2001).

Orbene, nel caso che ci occupa, non può residuare dubbio alcuno sulla circostanza che, a prescindere dalle rilevanze catastali citate nei provvedimenti impugnati, le attività effettivamente svolte in seno al complesso risultino tutte rientranti nelle categorie industriali-artigianali, dotando, dunque, il complesso di una vocazione esclusivamente industriale e artigianale diretta alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi.

Se così è, le valutazioni effettuate dall'Ufficio all'atto del rilascio dei provvedimenti concessori si appalesano legittime, con conseguente illegittimità delle nuove valutazioni e dei relativi calcoli effettuati dall'Amministrazione negli atti impugnati con il presente ricorso.

Ma v'è di più!

L'amministrazione ha, inoltre, erroneamente calcolato la consistenza catastale dell'area, viziando ulteriormente la propria istruttoria.

In questo senso, infatti, come risulta dal provvedimento concessorio in variante, la superficie totale assoggettabile ad oneri concessori è pari a mq. 1.064 e non, piuttosto, come erroneamente indicato nei provvedimenti impugnati di mq. 1.069.

Tale circostanza, lungi dal rappresentare un mero errore di calcolo, fa sì che la somma pretesa dall'Amministrazione sia - a voler fittiziamente aderire alla errata impostazione degli Uffici - maggiore di quella effettivamente dovuta, riportando un errore per circa 650 euro, con conseguente ed ulteriore illegittimità degli atti impugnati.

L'Amministrazione, invero, ha ancora una volta viziato i provvedimenti impugnati, non tenendo presente quanto già versato dall'odierno ricorrente per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

I provvedimenti impugnati, a fronte di una errata richiesta economica per € 170.044,90, scomputano la somma di € 3.628,35, dimenticando come il privato abbia sopportato altre spese per la realizzazione di opere di urbanizzazione.

Invero, in sede di acquisto dell'immobile - come dimostra l'atto di compravendita repertorio n. 1530, numero 681 della raccolta, rogato dal Notaio Dott.ssa Rosaria Patanè in data 12.12.2001 (allegato n. 8), l'odierna ricorrente versava parte del prezzo convenuto imputato ai lavori

effettuati dalla società venditrice per la realizzazione delle opere di urbanizzazione.

Nello specifico, veniva versata la somma di lire 32.000.000 (trentadue milioni), circa 16.500 euro, proprio a titolo di oneri di urbanizzazione.

Inoltre, in seguito all'attività edilizia autorizzata dal Comune, l'odierna ricorrente si vedeva costretta, allo scopo di realizzare le opere di urbanizzazione necessarie per l'allacciamento elettrico dell'immobile – la cui realizzazione era, piuttosto, a carico dell'Ente - la somma di € 22.010,72.

Orbene, i provvedimenti impugnati, anche a voler aderire, solo *per assurdo*, alla errata ricostruzione dell'Ente, avrebbero dovuto scomputare, non soltanto quanto versato dalla ditta all'atto del rilascio delle concessioni (pari ad euro 3.628,00), ma anche quanto pagato dall'odierna ricorrente a titolo di maggiorazione del prezzo di vendita dell'immobile per le opere di urbanizzazione già realizzate (circa 16.500,00 euro), nonché quanto versato dalla Produ.Fin. per la realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione per l'allacciamento elettrico (pari ad € 22.010,72).

In questo senso la pretesa dell'Ente, peraltro illegittima per i motivi su esposti, si ridurrebbe da 170.044,90 euro a 127.905,83 (170.044,90 – 3.628,35 – 22.010,72 – 16.500,00), senza, peraltro,

---

considerare gli ulteriori errori di calcolo in cui è incorsa  
l'Amministrazione relativamente alla errata consistenza catastale.

Anche sotto tali profili emerge l'illegittimità degli atti impugnati che, pertanto, vorranno essere annullati dall'Ill.mo Giudice adito.

\*\*\*

**3) Sulla richiesta di restituzione dell'indebito.**

Per come visto sub 1) e specificato nel proseguito del presente atto, la pretesa dell'Ente appare del tutto illegittima.

Invero, l'Amministrazione ha beneficiato di un indebito arricchimento avendo percepito somme a titolo di oneri di urbanizzazione senza che abbia realizzato le relative opere.

Inoltre, per come visto, le stesse venivano realizzate dal privato con un esborso di molto superiore a quanto aveva accertato l'Amministrazione all'atto del rilascio dei titoli concessori. In modo più specifico, emerge come la somma dovuta dalla ditta a titolo di oneri di urbanizzazione per la realizzazione dell'opera assentita, interamente versata al momento del rilascio dei provvedimenti concessori, fosse pari ad € 3.628,35.

La ditta ha, invero, supportato una spesa di ulteriori euro 22.010,72 al fine di realizzare quelle opere di urbanizzazione che sarebbero dovute essere realizzate dall'Ente.

Non può revocarsi in dubbio sulla circostanza che tali opere di urbanizzazione dovessero essere realizzate dall'Amministrazione e

che, dunque, la stessa abbia beneficiato di un indebito arricchimento ai danni dell'odierna ricorrente.

Alla luce dei principi civilistici in materia, dunque, si chiede la ripetizione delle spese illegittimamente supportate dalla parte privata pari alla somma di quanto versato all'atto del rilascio dei provvedimenti concessori (€ 3.628,35), nonchè delle ulteriori versate all'Enel (€ 22.010,72).

In questo senso, infatti, l'art. 2033 del Codice Civile statuisce come: *"Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda"*.

\*\*\*

### Sull'istanza di sospensione cautelare

Da quanto esposto emerge chiaramente il *fumus boni iuris* del ricorso.

Per quanto concerne il pericolo grave ed irreparabile, occorre considerare come l'odierna ricorrente non si trovi, come dimostra il modello SP (società di persone) 2012 (allegato n. 9) nelle condizione di poter far fronte alla, peraltro illegittima, richiesta economica avanzata dal Comune, a meno di non avviare una procedura liquidatoria, che, peraltro, difficilmente potrebbe soddisfare le illegittime richieste dell'Ente.

Invero la Produ. FIN s.a.s di Trovato Salvatore & C., così come risulta dalla visura storica (allegato n. 10) è una società in accomandita semplice tra il socio accomandatario, Sig. Trovato Salvatore, e i soci accomandanti Sig.ra Lucia Sciacca e Sig.ra Rita Sciacca.

Orbene, la sig.ra Rita Sciacca risulta iscritta nelle liste di disoccupazione già dalla data del 11 giugno 2010 (allegato n. 11), percependo un reddito proveniente prevalentemente da rendite catastali di proprietà di limitatissimo valore, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi PF 2012 (allegato n. 12).

La sig.ra Lucia Sciacca, piuttosto, risulta iscritta nelle liste di mobilità (allegato n. 13), avendo una posizione reddituale molto simile a quella dell'altra socia accomandante, così come risulta dalla dichiarazione dei redditi PF 2012 (allegato n. 13).

Il sig. Salvatore Trovato, infine, ha un reddito imponibile di nemmeno 17.000 euro (allegato n. 14).

La mancata sospensione degli illegittimi provvedimenti impugnati determinerà l'iscrizione a ruolo delle consistenti somme richieste dall'Amministrazione – che ammontano, gioverà ricordarlo, ad euro **166.416,55** – con conseguente attività esecutiva, che, inevitabilmente, porterà alla messa in liquidazione della società.

Il tutto, giova ricordarlo, sulla base di provvedimenti illegittimamente adottati dalle Amministrazioni resistenti.

\*\*\*



Sulla base di quanto esposto voglia l'ill.mo Tribunale amministrativo adito, previa sospensione degli effetti

- 1) annullare, previa sospensione cautelare degli effetti, tutti gli atti impugnati;
- 2) accertare e dichiarare l'ingiustificato arricchimento del comune di Aci Sant'Antonio a danno dell'odierno ricorrente e, conseguentemente, condannare il Comune di Aci Sant'Antonio al pagamento, a vantaggio dell'odierna ricorrente, della somma di € 22.010,72, nonché di € 3.628,35, entrambe oltre interessi e rivalutazioni dalla data della presente domanda fino al soddisfo o a quella maggior o minor somma ritenuta dal Decidente oggetto di arricchimento senza causa da parte dell'Amministrazione.

Si dichiara che l'importo del contributo unificato dovuto – secondo le vigenti disposizioni e *ratione materiae* - è di euro 600,00 (seicento/00).

Si depositano con il presente ricorso i documenti come da separato indice.

Con riserva di invio del presente ricorso e dei documenti allegati mediante PEC.

Con vittoria di compensi e spese, nonché rimborso del contributo unificato.

Catania, 10 dicembre 2012

Prof. Avv. Felice Giuffrè



Avv. Claudio Milazzo



30

**Relata di notifica**

Io sottoscritto prof. avv. Felice Giuffrè, ai sensi della legge n. 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania rilasciata in data 18 gennaio 2010, ho notificato per conto della Produ. FIN s.a.s di Trovato Salvatore & C. e del suo legale rappresentante *pro tempore* – socio accomandatario Sig. Salvatore Trovato, copia conforme all'originale del su esteso atto:

- previa iscrizione al nr. 114 del mio registro cronologico

1) al Comune di Aci Sant'Antonio, in persona del suo rappresentante legale – sindaco *pro tempore*, domiciliato presso la Casa Comunale in Aci Sant'Antonio (CT), Via Regina Margherita n. 8 - cap 95025, ed ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con racc. a.r. nr. 76594141147-6, spedita dall'Ufficio Postale di Catania n. 8, in data corrispondente a quella del timbro postale.

CATANIA 13.12.2012



Prof. Avv. Felice Giuffrè

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Felice Giuffrè'.

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8/6/1990, n. 142 come recepito con art.1 ,lett.1 della L.R. 11/12/1991, N.48, modificato dall'Art.12 LR. 30/2000, i sottoscritti esprimono i pareri di cui appresso:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ,per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere :

*[Handwritten signature]*

Data 21.12.2012

IL RESPONSABILE

*[Handwritten signature]*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:

*[Handwritten signature]*

Data 08-01-2013

IL RESPONSABILE

*[Handwritten signature]*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO a norma dell'art. 13 della L.R. n.44 del 3/12/1991, ATTESTA  
La regolare copertura finanziaria:

- al cap. 138 Es 2013 denominato VEDI: SCHEDA ALLEGATA

Previsione iniziale € \_\_\_\_\_

Impegni precedenti € \_\_\_\_\_

DISPONIBILITA' € \_\_\_\_\_

- IMPEGNO ALLA PRESENTE n: 11/2013

€ 6.495,36

- DISPONIBILITA' RESIDUA

€ \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*



## COMUNE DI ACÌ SANT'ANTONIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta

IL PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

### CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3.12.1991 n.44, è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza opposizioni o reclami.

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Generale

### ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991, n.44, in pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune, per quindici giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva il: \_\_\_\_\_

- Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. n. 44/91;
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art.12 comma 1 L.R. 44/91);

Dalla Residenza Municipale li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE